

Civile Ord. Sez. 1 Num. 11964 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 16/05/2018

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

Fallimento di [REDACTED] in persona del curatore avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio del dott. [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] non in proprio ma in nome e per
conto della Banca [REDACTED] in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato

ORD
507
2018

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 188/2012 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA, depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2018 di cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha chiesto che la Corte
rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il fallimento di ██████████ propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di
Potenza del 12 luglio 2012, che ha ammesso della ██████████
██████████ il credito in via privilegiata, reputando perdurare
gli effetti dell'ipoteca iscritta sulla base di decreto ingiuntivo
parzialmente revocato.

Resiste la creditrice con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 14 preleggi, 491, 653, comma 2, 655 cod.
proc. civ., 45 e 95, comma 3, legge fall., perché, essendo stato
revocato il decreto ingiuntivo, pur seguito da sentenza che ha
accertato un minor credito, l'ipoteca è stata ridotta ed è venuta meno
l'originaria iscrizione ipotecaria.

2. - Il motivo è infondato.

Occorre dare continuità all'orientamento, del quale ha fatto
applicazione la sentenza impugnata, secondo cui «*Con riguardo*

all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, comma 2, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore» (cfr., fra le tante, Cass. 24 settembre 2013, n. 21840; Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 17 ottobre 1991, n. 10945).

Dunque, le iscrizioni ipotecarie rientrano tra gli atti che conservano i loro effetti ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2018.